



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA CONTROLLO DEL TERRITORIO: EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

☒ 26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973328 - Fax 0373/970056 e-mail: tonetti@comune.pandino.cr.it

Reg. Ord. N. 110

Pandino, li 18.09.2009

IL SINDACO

- vista la situazione d'emergenza rappresentata dalla proliferazione incontrollata della popolazione di colombi nel territorio del Comune di Pandino, in particolare nel suo centro storico e nelle aree limitrofe, per ragioni riferibili alla mancanza ovvero alla sensibile riduzione di predatori naturali, all'abbondanza di cibo, alla particolare ricettività che i centri urbani forniscono per la presenza di siti idonei alla nidificazione;
- visti i risultati dello studio commissionato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n° 24 del 09.02.04 e le raccomandazioni da esso risultanti;
- atteso che l'Amministrazione Comunale ha fatto proprie tali raccomandazioni con D.G.C. n° 276 del 22.11.04;
- valutato che un'efficace metodologia di controllo della popolazione dei colombi urbani impone l'adozione di sistemi integrati di contenimento che prevedono, tra l'altro, il divieto di somministrare alimenti non idonei ed in modo incontrollato da parte della cittadinanza, nonché la chiusura dei siti di nidificazione;
- ad integrazione degli interventi decisi con la succitata D.G.C. n° 276 del 22.11.04, e a complemento dell'ordinanza sindacale n° 117 del 23.12.04, le cui premesse sono integralmente richiamate come parte integrante del presente atto;
- vista la nota ASL prot. 68170/FL/gb del 25.10.2004 con la quale si demanda al Comune l'adozione delle misure necessarie atte a contenere e/o ridurre il numero dei piccioni presenti sul suo territorio;
- visto il vigente Piano Provinciale di contenimento della specie e la nota della Provincia di Cremona Settore Agricoltura Caccia e Pesca del 21.12.2004 prot. 246340, con la quale si comunica il parere favorevole alla proposta di gestione e controllo della specie, trasmessa da questo comune, che comprende gli interventi di cui al presente atto;
- visto il Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti approvato con delibera di C.C. n. 8 del 25.02.2002 e modificato con delibera di C.C. n. 31 del 30.9.2003;
- visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- visto l'art. 32, comma 3°, della L. 833/78;

ORDINA

1. il divieto di somministrazione ai piccioni di cibo, sia sul suolo pubblico che su aree private, al fine di evitarne l'incremento;
2. ai proprietari e amministratori di fabbricati e a chiunque ne abbia la disponibilità di provvedere a loro cura e spese, alla chiusura delle aperture e degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei piccioni, nonché alla schermatura con apposite reti delle aperture dei soffitti oltre all'applicazione di respingitoi, costituiti in aghi metallici, da collocarsi su tutte le sporgenze, che fungono da posatoi al fine di evitare gli accumuli di guano dovuti allo stazionamento dei colombi;
3. le trasgressioni alle norme della presente Ordinanza sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
4. le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00;
5. la presente Ordinanza sostituisce l'Ordinanza propria n. 7 del 25.1.2005.

IL SINDACO